



0004834-21/02/2013-SCCLA-PCGEPRE-A



REPERTORIO N. 500 del 13 FEB. 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto - legge convertito n. 343 del 2001 che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto - legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e, in particolare, l'articolo 1, comma 8;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il decreto - legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e, in particolare, l'articolo 13, comma 3;

VISTO il decreto - legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge - quadro in materia di incendi boschivi», e, in particolare, l'articolo 7, comma 2.bis;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto - legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 2011, concernente l'Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2011, di modifica del decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2012, recante "Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione civile";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ulteriore modifica del citato decreto del Segretario generale in data 18 gennaio 2011 in ragione degli intervenuti mutamenti normativi e ordinamentali;

INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA

Articolo 1 (modifiche all'articolo 2)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 la frase "e dell'Ufficio Attività aeronautica" è sostituita dalla seguente: "nonché a quelle dell'attività aeronautica stralcio derivanti dall'articolo 7, comma 2.bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, all'uopo avvalendosi del Nucleo stralcio, istituito presso il Dipartimento della protezione civile in virtù di specifico accordo con il Ministero della Difesa".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2 (modifiche all'articolo 3)

1. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, sono soppresse le parole "o di grande evento".

Articolo 3 (modifiche all'articolo 5)

1. All'articolo 5, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, ultimo alinea, sono soppresse le parole "- il Servizio grandi eventi, di livello dirigenziale non generale";

b. al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente alinea: "- un dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.";

c. al comma 2, primo capoverso, terzo periodo "ordinanze", lettera a), sono soppresse le parole "o di grande evento";

d. al comma 2, secondo capoverso, lettera a) dopo la parola "pareri" sono inserite le seguenti "e delle relazioni" e dopo la frase "Corte di giustizia dell'Unione europea" è aggiunta la seguente "e la partecipazione alla fase ascendente e discendente del recepimento del diritto comunitario, anche previa partecipazione ai tavoli di lavoro e coordinamento istituiti in sede nazionale e comunitaria, nonché agli adempimenti giuridico legali di attuazione della normativa comunitaria, in raccordo con i competenti Uffici Dipartimentali";

e. il comma 5 è soppreso.

Articolo 4 (modifiche all'articolo 7)

1. All'articolo 7, comma 2, lettera e) le parole del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 "esercitazioni e grandi eventi" sono sostituite dalle seguenti "ed esercitazioni".

Articolo 5 (modifiche all'articolo 10)

1. All'articolo 10, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 sono introdotte le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente "Assicura l'impiego degli aeromobili di interesse del Dipartimento e coordina l'impiego della flotta aerea di stato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

per la lotta agli incendi boschivi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353. Garantisce il raccordo, per gli aspetti aeronautici legati alle attività del Dipartimento, con Amministrazioni statali e locali, enti, organismi e Autorità aeronautiche esterni ed in particolare coadiuva, limitatamente alle materie di competenza dell'Ufficio, il Capo del Dipartimento nei rapporti con il Ministero della Difesa e le Forze Armate.”

b. dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “8. Servizio coordinamento aereo unificato (COAU).

- a) Richiede l'impiego degli aeromobili della flotta di Stato nella lotta aerea agli incendi boschivi;
- b) richiede, nei limiti previsti dai contratti di esercizio, l'impiego degli aeromobili del Dipartimento in caso di emergenza o per esigenze dipartimentali in Italia e all'estero;
- c) richiede, di concerto con gli Uffici interessati, l'invio all'estero di aeromobili di pertinenza del Dipartimento, coordinandone l'impiego con i relativi esercenti;
- d) richiede, l'impiego di aeromobili di altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di quelli previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008 e/o commerciali, per esigenze dipartimentali;
- e) fornisce quotidianamente la situazione degli aeromobili in elevata prontezza in ambito nazionale di possibile impiego dipartimentale;
- f) predispone piani e direttive per l'impiego degli aeromobili;
- g) in relazione agli stati di attivazione del Dipartimento ed in considerazione del servizio continuativo e di immediata disponibilità svolto dal COAU, attraverso lo stesso funge da punto iniziale di raccolta e distribuzione delle informazioni e dei dati di interesse aeronautico.”.

Articolo 6 (modifiche all'articolo 11)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 la lettera f) è sostituita dalla seguente “f) provvede alle residue attività amministrative e contabili di gestione delle flotte aeree antincendio sulla base del visto di regolarità e di liquidazione apposto dal Nucleo stralcio istituito, presso il Dipartimento della protezione civile, in virtù di specifico accordo con il Ministero della Difesa;”.

Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 13)

1. L'articolo 13 del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 è soppresso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, - 8 FEB. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Stano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 459
Roma, 20 FEB. 2013
IL REVISORE

TLT

X ORIGINANTE
bellini

Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addl. 27 MAR 2013
Reg. n. 3/480